



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 78 del 19 settembre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, CAPOLEI, SIMEONI, DELLA CASA, COLAROSSO,
MARI, NERI, CARTAGINESE, CREA, TRIPODI,
PALAZZI e CANGEMI**

***DISPOSIZIONI ED INTERVENTI PER ASSICURARE LA PIENA
ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DELLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA
BALNEAZIONE DA PARTE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni ed interventi per assicurare la piena accessibilità e fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione da parte delle persone diversamente abili”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 14/09/2023 13:03:48

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 14/09/2023 12:53:09

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 14/09/2023 12:57:23

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 14/09/2023 14:45:08

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 14/09/2023 15:31:36

Firmato digitalmente da:
Emanuela Mari
Data: 14/09/2023 15:53:32

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 14/09/2023 16:38:58

Firmato digitalmente da: Orlando Tripodi
Data: 18/09/2023 11:22:53

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginese
Data: 15/09/2023 11:35:14

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 15/09/2023 16:22:27

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 18/09/2023 16:58:42

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 19/09/2023 10:35:29

RELAZIONE

La presente proposta di legge si pone come obiettivo, l'esigenza di garantire alle persone diversamente abili della piena integrazione nella collettività, andando nello specifico a garantire i diritti, le libertà e la dignità di tali soggetti nella fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione.

La Regione si è sempre battuta nel riconoscere la piena integrazione nella società delle persone diversamente abili attraverso la rimozione di tutte quelle barriere architettoniche che rendono difficile, ed in alcuni casi impossibile il trasporto e lo spostamento.

L'Italia conta un totale di quasi 5.000 chilometri di costa balneabile. Lo Stivale rappresenta quasi il 36% delle coste balneabili totali del vecchio continente europeo, ecco perché è possibile trovare diverse tipologie di mare e spiagge. Purtroppo, allo stato attuale non sempre è semplice trovare Spiagge attrezzate per disabili e, prenotare una vacanza per chi ha problemi motori o percettivi, è molto spesso un'avventura.

Basti pensare che, nonostante ogni anno il numero degli stabilimenti balneari e le spiagge pubbliche modificano le proprie strutture in termini di accessibilità, la percentuale di accesso alle spiagge per disabili è ferma al di sotto del 5%. Bisogna purtroppo constatare che, a fronte di diverse ordinanze che impongono ai concessionari degli stabilimenti balneari l'obbligo di ausili speciali per i disabili, tale regola non viene rispettata. Anzi, guardando alle coste che da nord a sud circondano la nostra penisola, secondo le ultime stime, sarebbero pochissimi i lidi nei quali l'accesso al mare è garantito a tutti. Anche se ogni anno si registra un lieve e crescente aumento di spiagge attrezzate, tutto ciò rappresenta ancora un *unicum*, rispetto al numero di persone con disabilità nel nostro paese (circa 3 milioni e 150 mila).

Tale proposta di legge vuole rispondere all'esigenza di garantire ai soggetti con disabilità motoria e ipovedenti un'agevole libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione.

Nel Lazio, sono presenti le spiagge in concessione attrezzate ed accessibili a soggetti portatori di problemi motori e percettivi, ma non sono sufficienti. Per quanto riguarda le "spiagge libere" invece sono quasi nella totalità inaccessibili.

La dotazione nelle aree demaniali destinate alla balneazione degli opportuni mezzi per la totale fruibilità delle spiagge libere alle persone diversamente abili mediante specifici interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e appositi ausili speciali adatti al mare (come ad esempio, la sedia per il trasporto) oltre a costituire un gesto di civiltà ed inclusione, rappresenterebbe un importante strumento di qualificazione delle nostre coste, oltre che un incentivo al turismo, consentendo a chiunque di poter visitare le aree pubbliche del litorale laziale.

La presente legge inoltre attiva degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'accessibilità e fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione prevedendo uno stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 in c/gestione ed euro 1.000.000,00 in c/capitale sul bilancio di previsione 2023/2025 per la realizzazione dei vari interventi previsti.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

L'articolo 1 – che riconosce e garantisce la centralità, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione.

L'articolo 2 – che prevede la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione.

L'articolo 3 – che delinea i beneficiari della concessione dei contributi di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 – che istituisce il logo distintivo “Spiaggia SuperAbile”, assegnato ai Comuni e ai concessionari delle spiagge che si distinguono per l'impegno nella promozione di una cultura dell'accessibilità e nel miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

L'articolo 5 – Definisce gli interventi della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6 – definisce le abrogazioni da apportare alle leggi precedenti;

L'articolo 7 – disciplina le disposizioni finanziarie prevedendo l'istituzione di apposite risorse per stanziamento pari ad euro 1.000.000,00 in conto gestione ed euro 1.000.000,00 in conto capitale sul bilancio di previsione 2023/2025. La somma messa a disposizione è tesa a favorire ed assicurare la piena accessibilità e fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione da parte delle persone diversamente abili.

L'articolo 8 – reca l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 2, 3, 30, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), della legge 17 giugno 2022, N. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) ed in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, riconosce e garantisce la centralità, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione assicurando alle stesse il diritto ad accedere e fruire liberamente alle aree demaniali destinate alla balneazione.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ai comuni costieri e lacuali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione, di seguito denominate "aree demaniali", comprese quelle oggetto di concessioni.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono indirizzati in particolare:
 - a) ad agevolare l'accesso alle aree demaniali mediante l'abbattimento e la rimozione delle barriere fisiche e sensoriali presenti in prossimità delle aree individuate;
 - b) ad attrezzare le aree demaniali di appositi ausili speciali, come carrozzine o sedie da mare, da utilizzare per lo spostamento delle persone con disabilità in spiaggia e in acqua;
 - c) a dotare le aree demaniali di strutture amovibili, quali:
 - 1) lettini prendisole rialzati;
 - 2) passerelle e camminamenti per l'accesso in acqua;
 - d) a predisporre un'adeguata segnaletica e le indicazioni per le persone con disabilità sensoriale e intellettiva-relazionale.
3. La Regione può concedere contributi per interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 2, purché compatibili con le finalità della presente legge.
4. I progetti per la realizzazione degli interventi sono redatti in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti.



Art. 3
(Beneficiari dei contributi)

1. I contributi previsti dall'articolo 2 sono destinati ai comuni, singoli o associati, costieri e lacuali e non possono essere concessi per interventi la cui realizzazione è già obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare del regolamento regionale 12 agosto 2016, n.19 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree marittime per finalità turistico -ricreative).



Art. 4
(Logo distintivo "Spiaggia SuperAble")

1. La Regione assegna un logo distintivo denominato "Spiaggia SuperAble" ai comuni e ai concessionari delle aree demaniali che si distinguono per l'impegno nella promozione di una cultura dell'accessibilità e fruibilità delle spiagge per le persone con disabilità, al fine del miglioramento delle loro condizioni di vita.

Art. 5

(Deliberazione della Giunta regionale)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce, con deliberazione:

- a) le linee guida sulle caratteristiche degli interventi di cui all'articolo 2;
- b) i criteri e le priorità per la concessione dei contributi sull'attuazione di ciascun intervento;
- c) gli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari di cui all'articolo 3;
- d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi;
- e) le cause di revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- f) le caratteristiche grafiche del logo di cui all'articolo 4;
- g) i criteri e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del logo.



Art. 6
(Abrogazione)

1. I commi 20, 21, 22 e 23 dell'articolo 16 della legge regionale 20 maggio 2019, n.8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie) e successive modifiche sono abrogati.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nella missione 12 ‘diritti sociali, politiche sociali e famiglie’ - titolo I ‘spese correnti’ del programma ‘interventi per la disabilità’, macro aggregato ‘trasferimenti correnti’ della voce di bilancio ‘Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’accessibilità e fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione da parte delle persone diversamente abili-trasferimenti correnti ad amministrazioni locali’ così denominata, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti del programma 03 “altri fondi” della missione 20 “fondo e accantonamenti”, titolo I “spese correnti” .

2. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge nella missione 12 ‘diritti sociali, politiche sociali e famiglie’ - titolo II ‘spese c. capitale’ del programma ‘interventi per la disabilità’, macro aggregato ‘contributi agli investimenti’ della voce di bilancio ‘Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’accessibilità e fruibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione da parte delle persone diversamente abili-contributi agli investimenti ad amministrazioni locali’ così denominata, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti del programma 03 “altri fondi” della missione 20 “fondo e accantonamenti”, titolo II “spese c. Capitale”.



Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.